

**CONTRATTO DI LOGISTICA INTEGRATA PER LA GESTIONE DI
MAGAZZINO**

La Società **Imbottigliamento Bevande Gassate – S.I.BE.G. S.R.L.**, P.IVA 02793730876, iscritta nel Registro delle Imprese di Catania al numero 25966, con sede legale in Catania (CT), cap. 95122, Zona Industriale, alla Via della Strada n. 28, in persona dell'Amministratore Delegato e suo legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Luca Busi (d'ora innanzi denominata "**Sibeg**")

e

La società **Logistica S&G S.r.l.**, P.IVA 15846341004, iscritta nel Registro delle Imprese di ROMA al numero 15846341004, con sede legale in Ciampino (RM), Via Col di Lana n. 45, cap. 00043, in persona dell'Amministratore Unico e suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Napoli Antonio Fabio (d'ora innanzi "**S&G**")

Sibeg ed S&G, di seguito, congiuntamente denominate "Parti" e, ciascuna, singolarmente "Parte"

PREMESSO CHE

- (A) Sibeg è autorizzata da THE COCA COLA COMPANY (di seguito anche "TCCC") e da THE COCA COLA EXPORT CORPORATION alla preparazione, imbottigliamento, confezionamento, distribuzione e vendita della Coca Cola di altre bevande analcoliche relativamente ai prodotti Coca Cola nella regione Sicilia;
- (B) in considerazione dell'importanza che la gestione assicurata dei prodotti riveste nel proprio processo distributivo, per Sibeg è essenziale avvalersi di servizi continuativi di deposito, movimentazione e stoccaggio e gestione amministrativa e contabile dei prodotti nonché di transit point, da parte di società specializzate nel settore, che possiedano strutture, attrezzature e mezzi adeguati e siano, quindi, in grado di garantire livelli di efficienza in linea con i migliori standard qualitativi di mercato;
- (C) S&G dispone, inoltre, di spazi per il deposito e lo stoccaggio di merci nel proprio stabilimento in zona industriale, strada statale 114, angolo V strada, Catania;
- (D) Sibeg ed S&G hanno stipulato un contratto di logistica integrata, avente ad oggetto servizi continuativi di deposito, movimentazione, stoccaggio e gestione amministrativa e contabile dei prodotti nonché di transit point nonché i servizi di deposito, movimentazione, stoccaggio e gestione contabile e amministrativa di materie prime e packaging primario e secondario relativo ai prodotti. Tale contratto sarà valido ed efficace sino al prossimo 28 Febbraio 2023;
- (E) alla scadenza del contratto menzionato al precedente punto (D), Sibeg intenderà nuovamente affidare ad S&G, in forza di codesto e nuovo contratto, i medesimi servizi, per come dettagliatamente specificati all'interno dell'Allegato B (denominato "Specifiche Tecniche");

- (F) S&G è una società operante nel settore della logistica e delle spedizioni, che effettua servizi di deposito, movimentazione, stoccaggio e gestione amministrativa e contabile di merci, nonché di transit-point;
- (G) S&G dichiara, con assunzione in proprio del rischio imprenditoriale, di avere la capacità e le competenze tecniche per svolgere, con piena autonomia di mezzi, i servizi richiesti da Sibeg, nonché la disponibilità di spazi idonei alle necessità di Sibeg;
- (H) S&G garantisce, inoltre: a) di possedere tutti i requisiti necessari per fornire i servizi in questione nel pieno ed assoluto rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, i locali oggetto del presente contratto devono essere provvisti di: Autorizzazione Sanitaria, Certificato di agibilità ed abitabilità, Certificato di Prevenzione Incendi, piano Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP); b) di possedere idonea organizzazione di mezzi e personale per fornire servizi adeguati, garantendo in particolare, sotto la propria responsabilità di essere munita di tutte le prescritte autorizzazioni ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto;
- (I) Sibeg intende avvalersi dei servizi offerti da S&G, nonché degli spazi dalla stessa messi a disposizione, alle condizioni ed ai termini in appresso specificati e convenuti;
- (J) S&G accetta l'incarico e si obbliga di rispettare quanto previsto nel presente contratto e nei suoi Allegati, nonché quanto disciplinato dalle norme di legge e regolamenti;
- (K) Sibeg garantisce che i prodotti oggetto del presente contratto non gravano di vincoli che ostano al trasporto ed allo stoccaggio degli stessi. Sibeg garantisce altresì che gli imballi utilizzati sono idonei al contenimento dei prodotti in tutte le fasi del processo di cui al presente accordo;
- (L) per agevolare l'operato di S&G, Sibeg si doterà /manterrà i funzionali sistemi di slot booking on-line per la prenotazione da parte dei vettori degli slot di carico fornendo alla S&G le credenziali di accesso per la gestione delle operazioni di carico dei prodotti sui Mezzi di Trasporto dei Vettori.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

1. DEFINIZIONE PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Tutti i termini e le espressioni con l'iniziale maiuscola e non diversamente definitivi nel presente contratto avranno il significato di seguito indicato:

- i) **Contratto:** indica il presente contratto, i termini e le condizioni qui contenute, così come ogni modifica e/o allegato che sia aggiunto o possa essere aggiunto ad integrazione o modifica dello stesso;

ii)

Consumabili: indica i prodotti che dopo il loro utilizzo sono soggetti a smaltimento;

iii)

Evento di Forza Maggiore: indica qualsiasi evento che sia al di fuori del controllo delle Parti che impedisca o ritardi l'adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi quali incendio, allagamento, esplosione, sommossa, tumulto, guerre, scioperi di servizi pubblici o comunque essenziali, embarghi, ragioni di Stato o di autorità civili o militari, atti o omissioni di fornitori di servizi di telecomunicazioni e/o di energia elettrica;

iv)

Fornitori: indica i fornitori di Sibeg, elencati nell'Allegato E, autorizzati a far pervenire presso il magazzino di S&G i Prodotti, le Materie Prime e il Packaging utilizzate da Sibeg;

v)

Magazzini/Reperti: indica le aree interne con i relativi piazzali esterni messe a disposizione di Sibeg da parte di S&G per il carico, lo scarico, il deposito e lo stoccaggio dei Prodotti, delle Materie Prime e del Packaging, delle dimensioni necessarie per assolvere lo stoccaggio secondo le quantità ed i dettagli contenuti all'interno dell'Allegato B, rispettivamente presso: (i) lo Stabilimento/Magazzino di S&G sito in Strada Statale Catanese n. 114, angolo V Strada, identificata al Catasto Fabbricati di Catania al Foglio 47, Particella 589, Sub. 1 cat. D/8; (ii) lo Stabilimento/Magazzino di S&G sito in V Strada angolo con XV Strada, identificata al Catasto Fabbricati di Catania al Foglio 47, Particella 684, Sub. 10 cat. D/7; (iii) lo Stabilimento/Magazzino sito in V e XV Strada zona industriale, s.n.c., Censito al Catasto Fabbricati di Catania al Foglio 47, Particella 684, Sub. 6, Categoria D/7; e (iv) lo Stabilimento/Magazzino sito in Catania, Via Contrada Torrazze, s.n., Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 49, Particella 1822, Categoria D/7; il tutto, come da planimetrie di cui agli Allegati A, A bis, A ter e A quater.

L'intero stabilimento adibito a Magazzino e le sue pertinenze, debbono osservare tutte le disposizioni ad essi applicabili di cui al D.Lgs. n 81/2008 ed ogni altra normativa in materia di sicurezza.

Eventuali modifiche al layout del magazzino saranno comunicate senza ritardo a Sibeg a mezzo posta elettronica agli indirizzi sibeg@pec.it, acquisti@sibeg.it, gianluca.tornatore@sibeg.it e pietro.strino@sibeg.it comunque non dovranno comportare alcun aggravio sui tempi e sulle procedure operative, dovendo, S&G garantire gli standard qualitativi pattuiti;

vi)

Materie Prime e Packaging: indica le materie prime (vetro, preforme, film, interfalde, vassoi, tappi, lattine), nonché il materiale necessario per l'imballaggio;

vii)

Mezzi di Trasporto: indica esclusivamente camion con semirimorchi centinati di proprietà e/o disponibilità di S&G utilizzato per il trasporto e il trasferimento da

Sibeg al Magazzino di S&G delle Pedane contenenti i Prodotti, le materie prime e packaging;

- viii) **Prodotti:** indica tutte le bevande analcoliche, gassate o non gassate (acque comprese), preparate e distribuite da Sibeg in house ovvero co-packing;
- ix) **Soggetti autorizzati:** indica a) i dipendenti ed i consulenti di Sibeg e di S&G, autorizzati ad accedere ed operare all'interno dei Magazzini, i cui nominativi sono elencati nell'Allegato F (che potrà essere oggetto di modifica da parte di Sibeg mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 24 ore ai seguenti indirizzi: prodottofinito@logisticasgsl.it; capoturno@logisticasgsl.it; materieprime@logisticasgsl.it; direzionelogistica@logisticasgsl.it, nonché b) i dipendenti e consulenti Sibeg autorizzati ad accedere ai Magazzini a controllare la corretta esecuzione del Contratto da parte di S&G i cui nominativi saranno di volta in volta comunicati a S&G stessa a cura di Sibeg (secondo quanto pattuito all'art. 11 del presente Contratto).
- x) **Stabilimento Sibeg:** indica lo stabilimento di preparazione, imbottigliamento, confezionamento dei Prodotti, sito in Catania alla V Strada – Zona Industriale;
- xi) **Vettori:** indica i soggetti incaricati da Sibeg [indicati di volta in volta] del trasporto e della consegna dei Prodotti dal Magazzino di S&G ai destinatari.

1.2. Le premesse, gli allegati e le definizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e sono pienamente vincolanti fra le Parti, i loro successori e/o aventi causa.

1.3. Sono allegati al presente contratto i seguenti documenti:

- Allegato A: Planimetria del Magazzino S&G;
- Allegato A-bis: Planimetria del Magazzino Prodotti;
- Allegato A-ter: Planimetria del Magazzino Materie Prime e Packaging;
- Allegato A-quater: Planimetria Cap D del Magazzino Iberia - ex Penny;
- Allegato B: Specifiche Tecniche del Servizio;
- Allegato C: Monitoraggio livello del Servizio;
- Allegato C-bis: Clausola di salvaguardia;
- Allegato D: Check list Magazzini esterni;
- Allegato E: fornitori Sibeg autorizzati ad accedere ai magazzini di S&G;
- Allegato F: elenco dei soggetti (dipendenti e non) autorizzati ad accedere ed operare all'interno dei Magazzini;
- Allegato G: Atto di nomina di S&G quale responsabile del trattamento dei dati personali.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Sibeg, conferisce a S&G, e quest'ultima assume, senza alcuna esclusiva tra le Parti, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, l'incarico di svolgere i servizi

(di seguito “**Servizi**”) riassunti in appresso e dettagliati all’interno dell’Allegato B, a propria cura e spese:

- a) presa in consegna e trasporto dei Prodotti con i Mezzi di Trasporto dallo Stabilimento Sibeg ai Magazzini; la presa in carico del prodotto da parte di S&G per il trasporto verso i propri magazzini esonera Sibeg da danni al prodotto provocato durante la fase di trasporto e scarico presso il magazzino di destinazione sito in Strada Statale Catanese n. 114, angolo V Strada, fatto salvo il caso in cui Sibeg riceva apposita e formale segnalazione preventiva al trasporto stesso proveniente da S&G. Qualora, al momento del ricevimento (da fornitore esterno, reso clienti o da Sibeg) al magazzino S&G del prodotto finito, vi siano pedane che presentano prodotto visibilmente non conforme, S&G avviserà tempestivamente il personale Sibeg che dovrà constatare le non conformità accertandone la responsabilità del danno, secondo le disposizioni di cui al 4.3. Resta inteso che S&G sarà sempre tenuta ad informare immediatamente Sibeg in relazione ad ogni e qualsivoglia non conformità del Prodotto Finito, anche qualora questa venga rilevata in un momento successivo rispetto a quello della sua ricezione.
- b) ricevimento presso i Magazzini dei Prodotti e delle Materie Prime e del Packaging trasportati dai vettori con i Mezzi di Trasporto, ovvero fatti pervenire direttamente dai Fornitori;
- c) scarico dei Prodotti delle Materie Prime e del Packaging trasportati dai vettori con i Mezzi di Trasporto, nonché accettazione degli automezzi dei Fornitori presso i Magazzini;
- d) ricevimento e controllo dell’imballaggio e dell’aspetto esteriore dei Prodotti e delle Materie Prime e Packaging in ingresso;
- e) stoccaggio, magazzinaggio, deposito e custodia dei Prodotti e delle Materie Prime e Packaging;
- f) gestione amministrativa e contabile dei Prodotti e della sequenza merceologica, nonché delle Materie Prime e Packaging;
- g) ritiro dei Prodotti dai Magazzini e preparazione dei pallets per la spedizione;
- h) collocamento, sugli automezzi dei Vettori, dei Prodotti in uscita, nonché lo svolgimento di tutte le attività accessorie ad esso connesse;
- i) attività di inventario disciplinata e regolamentata nel successivo articolo 9 – “Inventario dei Prodotti”;
- j) pulizia frequente dei Magazzini e dei piazzali esterni;
- k) eventuali operazioni connesse e accessorie che integrano le precedenti al fine di garantire in maniera coordinata ed integrata la compiuta, regolare e tempestiva consegna dei Prodotti e delle Materie Prime e Packaging ai Vettori, disponendo tutto quanto necessario dal punto di vista tecnico, organizzativo e burocratico.

- l) le parti si impegnano tra ottobre e dicembre di ciascun anno a confrontarsi nonché a concordare i volumi/prezzi/dimensionamento per l'anno successivo.

Le Parti precisano che i Servizi sopra elencati verranno svolti sia per i Prodotti Finiti che per le Materie Prime e Packaging, secondo i termini e le modalità sopra specificati e di cui all'Allegato B.

- 2.2. Sibeg, a propria volta, provvederà a predisporre i Prodotti sulle Pedane e a caricarli sui Mezzi di Trasporto presso lo Stabilimento Sibeg.
- 2.3. S&G si obbliga a garantire che nei Magazzini e nei piazzali esterni vi sia spazio sufficiente per consentire lo scarico, il deposito e il carico dei Prodotti, nel rispetto del regolamento di volta in volta consegnato da Sibeg al personale S&G in turno e preposto al servizio ed in conformità alle disposizioni di cui agli Allegati B e C.
- 2.4. S&G si obbliga ad eseguire i Servizi con la massima diligenza ed a regola d'arte, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamenti applicativi, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, quelle in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
- 2.5. È facoltà di Sibeg avvalersi anche di soggetti terzi per l'esecuzione dei Servizi di cui al presente Contratto.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

- 3.1. S&G svolgerà i Servizi con propri mezzi e proprio personale, in piena autonomia tecnica e amministrativa, senza alcun vincolo di subordinazione, assumendo a proprio carico i rischi conseguenti ed assicurando un livello di efficienza adeguato alle esigenze di Sibeg, e comunque in linea con i migliori standard di mercato.
- 3.2. S&G eseguirà i Servizi con continuità (H24 - 7/7), in conformità con le previsioni di cui all'Allegato B. Le parti espressamente concordano che, in caso di specifiche esigenze di Sibeg e previo accordo fra le Parti, lo svolgimento dei servizi da parte di S&G potrà essere esteso ai giorni festivi ed anche oltre gli orari indicati nell'Allegato B.
- 3.3. S&G svolgerà i Servizi in conformità al presente Contratto e nel rispetto delle disposizioni tecniche contenute nell'Allegato "B" nonché nelle istruzioni che Sibeg dovesse impartire con riferimento a particolari esigenze o prescrizioni che Sibeg medesima fosse tenuta ad osservare. In particolare, S&G si impegna sin d'ora ad attenersi alle regole stabilite da TCCC in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e di tutela ambientale contenute nell'Allegato B.

4. PRESA IN CONSEGNA E TRASPORTO DEI PRODOTTI

- 4.1. Le operazioni di trasporto dei Prodotti da Sibeg ai Magazzini saranno eseguite da S&G, che assumerà ogni conseguente onere e rischio, sollevando integralmente Sibeg, per quanto

necessario, da qualsiasi responsabilità collegata direttamente e indirettamente a tali operazioni.

4.2. I Prodotti verranno ritirati da S&G presso lo Stabilimento Sibeg con i Mezzi di Trasporto e trasportati presso i Magazzini sulla base degli ordini di Sibeg, trasmessi in cartaceo (DDT) e via telematica, secondo le necessità di volta in volta manifestate da Sibeg.

4.3. I Prodotti verranno caricati sui Mezzi di Trasporto da personale di SIBEG con mezzi di sollevamento di proprietà SIBEG. La verifica dell'integrità e dell'assenza di vizi e difetti sotto il profilo del confezionamento e dell'imballo per il trasporto verrà effettuato al momento dello scarico presso i magazzini da parte del personale di S&G. Qualora, al momento del ricevimento al magazzino S&G del prodotto finito (da fornitore esterno, reso clienti o da Sibeg), vi siano pedane che presentano prodotto non conforme, S&G avviserà tempestivamente il personale Sibeg a mezzo posta elettronica agli indirizzi indicati di seguito, pietro.strino@sibeg.it, sibeg@sibeg.it, gianluca.tornatore@sibeg.it e fabio.grasso@sibeg.it che dovrà constatare le non conformità accertandone la responsabilità del danno. Solo dopo tale verifica i prodotti saranno accettati da S&G.

4.4. I Prodotti sono e rimarranno sempre di proprietà di Sibeg. La responsabilità per la custodia e conservazione dei Prodotti verrà assunta da S&G dal momento del carico presso lo Stabilimento Sibeg, con la firma del documento di presa in carico, sino al loro carico sugli automezzi dei Vettori per la consegna ai destinatari finali.

5. RICEVIMENTO, SCARICO, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI, DELLE MATERIE PRIME E DEL PACKAGING

5.1. Le operazioni di ricevimento e accettazione dei Prodotti e delle Materie Prime e Packaging presso Magazzini e nei piazzali esterni, nonché quelle di stoccaggio e movimentazione degli stessi all'interno dei Magazzini, saranno eseguite da S&G, che assumerà ogni conseguente onere e rischio, sollevando integralmente Sibeg per quanto necessario da qualsiasi responsabilità collegata anche indirettamente a tali operazioni.

5.2. Con riferimento ai Prodotti, alle Materie Prime e al Packaging fatti pervenire presso i Magazzini direttamente dai Fornitori, la responsabilità per la relativa custodia e conservazione verrà assunta da S&G dal momento della consegna degli stessi presso i Magazzini, sino al loro carico sugli automezzi dei Vettori per la consegna ai destinatari finali.

5.3. In caso di qualsiasi difetto visibile e/o ammanco dei Prodotti o delle Materie Prime e Packaging riscontrata durante le operazioni di scarico e stoccaggio, e/o in caso di mancata corrispondenza dei Prodotti e delle Materie Prime e Packaging ai dati riportati nelle relative bolle di accompagnamento, S&G dovrà informare immediatamente Sibeg a mezzo posta elettronica agli indirizzi pietro.strino@sibeg.it, sibeg@sibeg.it, gianluca.tornatore@sibeg.it

fabio.grasso@sibeg.it , seguendo le disposizioni di cui al precedente punto 4.3, in difetto si presumeranno conformi nelle quantità, integri ed indenni da vizi e difetti.

6. RITIRO DEI PRODOTTI, DELLE MATERIE PRIME E DEL PACKAGING E PREPARAZIONE DEI PALLETS PER IL CARICO

6.1. Le operazioni di ritiro dei Prodotti, delle Materie Prime e del Packaging dai Magazzini e nonché quelle di preparazione dei pallets per il carico sugli automezzi dei Vettori, saranno eseguite da S&G, che assumerà ogni conseguente onere e rischio, sollevando integralmente Sibeg per quanto necessario da qualsiasi responsabilità collegata anche indirettamente a tali operazioni.

6.2. S&G si obbliga a stoccare e trasferire in Sibeg, le Materie Prime e il Packaging ed a preparare i pallets sulla base degli ordini di Sibeg trasmessi telematicamente o in casi straordinari a mezzo di posta elettronica secondo le necessità di volta in volta manifestate da Sibeg, in modo tale comunque da non compromettere l'integrità della merce.

6.3. Resta fra le Parti inteso che Sibeg potrà richiedere la preparazione di pallets misti composti sia da Packaging sia da Prodotti, anche diversi fra loro.

6.4. Per i Clienti di Sibeg che preleveranno il prodotto direttamente dai Magazzini S&G in ritardo rispetto alla data di consegna prevista, S&G opererà nei confronti di Sibeg in conformità ai seguenti termini e condizioni:

- (i) dall'entrata in vigore del Contratto sino al 31 agosto 2023 sarà tollerato un ritardo di massimo 4 giorni;
- (ii) dal 1° settembre 2023 sino al 31 dicembre 2023 sarà tollerato un ritardo di massimo 3 giorni;
- (iii) dal 1° gennaio 2024 sino al 31 agosto 2024 sarà tollerato un ritardo di 2 giorni;
- (iv) dal 1° settembre 2024 sino al 31 dicembre 2024 sarà tollerato un ritardo di 1 giorno.
- (v) dal 1° gennaio 2025 non sarà ammesso alcun ritardo.

Per ogni ritardo compiuto dal Cliente, S&G addebiterà a Sibeg una penale pari ad € 50,00 (*cinquanta/00*) per ciascun giorno di ritardo successivo alla tolleranza ammessa ai sensi dei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv). In caso di ritardo superiore a 7 giorni, l'ordine verrà annullato da S&G che, in aggiunta, addebiterà a Sibeg una penale di € 350,00 (*trecentocinquanta/00*).

6.5. S&G non potrà essere ritenuta responsabile e, pertanto, non sarà obbligata a corrispondere a Sibeg alcun importo a titolo di risarcimento in tutte le ipotesi di ritardo nelle operazioni di carico dei vettori derivante dal mancato utilizzo del sistema di prenotazione online messo a loro disposizione da Sibeg.

7. OBBLIGAZIONI DI S&G



7.1. S&G si impegna, a proprie cura e spese e sotto la propria responsabilità, a:

- a) raccogliere ed evadere regolarmente gli ordini, inoltrati telematicamente da Sibeg dei Prodotti, delle Materie Prime e Packaging in entrata e in uscita dai Magazzini;
- b) organizzare il ricevimento e lo scarico dei Prodotti, delle Materie Prime e Packaging presso i Magazzini, nonché il carico dei Prodotti, delle Materie Prime e Packaging sugli automezzi dei Vettori negli orari e secondo gli slot di carico stabiliti nell'allegato B, e fermo restando quanto previsto dal già citato punto 3.2;
- c) verificare, con regolarità e puntualità, le scadenze dei Prodotti;
- d) utilizzare, nello svolgimento dei Servizi, attrezzature e mezzi tecnici (ad esempio, oltre ai Mezzi di Trasporto, carrelli, mezzi di sollevamento, scaffalature, ecc.) rispondenti alle normative applicabili e di livello tecnologico adeguato alla complessità dell'attività da svolgere; in particolare, S&G, per tutta la durata del Contratto, si impegna a mantenere dette attrezzature e mezzi tecnici in perfetta efficienza meccanica e funzionale, in condizioni - anche igieniche - tali da preservare i Prodotti, le Materie Prime e Packaging da ogni possibile danno e/o contaminazione, nonché ad eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione e revisione necessari e/o previsti dalla legislazione vigente;
- e) fare in modo che, per tutta la durata del Contratto, i Magazzini ed i piazzali esterni siano opportunamente attrezzati, al fine di garantire l'osservanza delle restrizioni di stoccaggio e movimentazione (ad esempio in termini di accatastamento, temperatura, umidità, pressioni applicabili, ecc.) proprie dei singoli Prodotti, delle Materie Prime e Packaging, e comunque idonee, anche sotto il profilo igienico, ad accogliere i Prodotti, le Materie Prime e Packaging;
- f) avvalersi, nell'esecuzione dei Servizi, di personale opportunamente qualificato, nonché ad osservare tutte le norme legislative e contrattuali relative alla disciplina e al rapporto di lavoro, obbligandosi in particolare ad utilizzare personale assicurato a norma di legge e ad attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia di previdenza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- g) predisporre, conservare e consegnare a Sibeg tutta la documentazione cartacea, amministrativa e contabile dei Prodotti, delle Materie Prime e Packaging depositati presso Magazzini, nonché tutti i dati di ingresso e di uscita relativi ai Prodotti delle Materie Prime e Packaging;
- h) mantenere i Magazzini e piazzali esterni puliti, disinfestati e curando, in particolare, la manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione, nonché dell'asfalto e degli intonaci. I Prodotti ammalorati e/o danneggiati a causa delle condizioni dei Magazzini e/o dei piazzali esterni verranno addebitati a S&G, fatto salvo il maggior danno subito da Sibeg;

- i) predisporre e mantenere appositi sistemi di scambio telematico delle informazioni (a titolo esemplificativo ordini di vendita, resi merce, prodotti rotti, blocchi per controllo qualità, ecc.) atti a consentire il corretto funzionamento dei sistemi informativi di entrambe le società;
- j) produrre ed inviare trimestralmente a Sibeg agli indirizzi di posta elettronica: pietro.strino@sibeg.it, sibeg@sibeg.it, gianluca.tornatore@sibeg.it e fabio.grasso@sibeg.it, DURC in corso di validità; in difetto Sibeg sarà legittimata a sospendere i pagamenti;
- k) fornire il livello di servizio atteso da Sibeg per le prestazioni che verrà misurato da Sibeg mensilmente, secondo il sistema di KPIs (Key Performances Indicators) di cui all'Allegato C (denominato "Monitoraggio Livello di Servizio").

8. OBBLIGAZIONI DI SIBEG

8.1. Sibeg si impegna, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità:

- (i) ad effettuare le operazioni di carico dei Prodotti sui Mezzi di Trasporto presenti presso lo Stabilimento Sibeg;
- (ii) a comunicare a S&G telematicamente o in alternativa se necessario a mezzo posta elettronica, agli indirizzi prodottofinito@logisticasgsl.it; capoturno@logisticasgsl.it; materieprime@logisticasgsl.it; direzionelogistica@logisticasgsl.it, gli ordini di ingresso e di uscita nei seguenti termini e modalità. Segnatamente:

A. per i Prodotti, in conformità a quanto disciplinato nell'Allegato C, per le consegne da effettuarsi il giorno C, gli ordini devono avvenire entro le ore 19:00 del giorno A ed entro le ore 11:00 del giorno B, come meglio specificato all'interno dell'Allegato B. Le operazioni di prelievo e picking dovranno essere completate entro le 18:00 del giorno B ai fini della consegna nel giorno C.

Il KPI viene misurato quotidianamente tramite il riscontro della chiusura della transazione sida VE2 e SAP VL06O (transazioni dei sistemi informatici dell'operatore logistico e di Sibeg rispettivamente tramite le quali viene dichiarato il numero di carichi preparati ogni giorno dall'operatore logistico).

Il limite massimo di carichi passati da Sibeg tra il giorno A e il B non potrà eccedere i 120 carichi. Inoltre, il giorno B Sibeg potrà chiedere l'evasione di un numero di casse per il giorno C, tali da non superare il 30% del totale delle casse evase il giorno C; nel caso in cui la richiesta di Sibeg superasse il limite del 30% di casse totali evase, il KPI escluderà tale quota (extra rispetto al 30%) nel prodotto da preparare entro le 18:00 di giorno B.

B. per le Materie Prime e il Packaging gli ordini devono avvenire anticipatamente

entro le ore 13:00 del giorno A, per consegna il giorno B. In ogni caso, S&G si impegna comunque ad evadere gli ordini che dovessero essere effettuati da Sibeg con un preavviso inferiore a 24 ore. In via del tutto eccezionale, esclusivamente nel caso in cui per S&G non fosse possibile eseguire le attività con meno di 24 ore di preavviso, quest'ultima comunicherà a Sibeg immediatamente, inviando alla stessa la relativa offerta per extra straordinario che potrà essere accettata o meno da Sibeg e che non potrà essere superiore al 20% delle tariffe in essere. In caso di mancata accettazione da parte di Sibeg, S&G resta sollevata da qualsivoglia inadempimento derivante dalla mancata preparazione di ordini afferenti Materie Prime e Packaging.

- (iii) a fornire a S&G ogni informazione utile per l'esecuzione dei Servizi;
- (iv) a predisporre e mantenere appositi sistemi di scambio telematico delle informazioni (a titolo esemplificativo ordini di vendita, resi merce, prodotti rotti, blocchi per controllo qualità, ecc.) atti a consentire il corretto funzionamento dei sistemi informativi di entrambe le società;
- (v) a predisporre e consegnare a S&G la documentazione necessaria all'esecuzione dei Servizi.

9. INVENTARIO DEI PRODOTTI

9.1. L'attività inventariale verrà svolta una volta ogni 4 (quattro) mesi, per un totale di 3 inventari all'anno.

Tuttavia, se nel caso dei primi due inventari verranno rilevate delle differenze superiori alle 500 casse, l'attività inventariale verrà svolta su base mensile sino al raggiungimento del livello di confidenza operativa richiesto.

Successivamente l'inventario dei Prodotti, delle Materie Prime e del Packaging verrà effettuato a giugno ed a dicembre di ogni anno.

Il costo delle mancanze di magazzino verrà addebitato da Sibeg a S&G.

9.2. Le Parti si impegnano ad effettuare, alla presenza di un rappresentante di ciascuna Parte e in un giorno da concordarsi fra le stesse, nella prima settimana del mese di gennaio di ogni anno solare, un inventario completo dei Prodotti, delle Materie Prime e Packaging presenti nei Magazzini, redigendo un verbale in forma scritta in duplice copia, che ciascuna Parte avrà cura di conservare.

9.3. Qualora in sede di inventario sussistano delle differenze, le parti effettueranno una verifica incrociata partendo da liste dei movimenti registrate nei due sistemi gestionali tramite i quali esse monitorano i movimenti di magazzino e le giacenze. Ciascuna azienda produrrà una lista di movimenti per articolo/causale relativa agli articoli oggetto di differenza (carico e/o scarico), al fine di avere evidenza di eventuali registrazioni errate, o non coerenti tra i due

sistemi. Nel caso in cui S&G non dimostri, a mezzo di evidenze tratte dal confronto delle liste precedentemente indicate, la correttezza della giacenza riscontrata presso i propri magazzini, Sibeg addebiterà il costo dell'articolo mancante che sarà pari al valore di mercato dello stesso. Nondimeno, nel caso di rotture verificabili da parte di Sibeg verrà da quest'ultima addebitato a S&G il costo industriale dell'articolo medesimo.

9.4 Resta inteso che, vige a carico di S&G l'obbligo di restituire a Sibeg i Prodotti, le Materie Prime e/o il Packaging in Magazzino poiché viziati e giacenti ovvero il dovere di consegnare a Sibeg apposita documentazione attestante lo smaltimento della merce.

10. CLAUSOLE PENALI – RISARCIMENTO DEL DANNO

10.1 Qualora S&G violi gli obblighi previsti dal presente Contratto e, in particolare non fornisca il livello di servizio atteso da Sibeg per le prestazioni che verranno misurate da Sibeg mensilmente, secondo il sistema di KPIs (Key Performances Indicators) di cui all'Allegato C (denominato "Monitoraggio Livello di Servizio"), S&G sarà tenuta a corrispondere a Sibeg una penale il cui importo sarà calcolato secondo i criteri stabiliti nell'Allegato C, salvo il maggior danno eventualmente subito da Sibeg.

10.2 Inoltre, qualora mensilmente venissero rilevate da Sibeg, relativamente ai codici di tracciabilità delle casse (SSC), incongruenze tra quanto indicato in DDT e la merce effettivamente caricata sul mezzo del vettore in consegna, imputabili agli operatori di S&G addetti alla preparazione della merce, Sibeg applicherà a S&G una penale pari al costo delle casse erroneamente caricate. Solo nel caso in cui l'incongruenza di SSC non riguardi il numero e la tipologia della referenza, Sibeg applicherà a S&G una penale pari al 10% del costo delle casse erroneamente caricate.

10.3 In ogni caso, le Parti convengono che, in aggiunta alle previsioni sopra espresse, nel caso in cui S&G, nell'esecuzione dei Servizi, si renda responsabile degli inadempimenti e/o negligenze descritti nell'Allegato C-bis (denominato "Clausola di Salvaguardia"), la stessa sarà tenuta a corrispondere a Sibeg, il risarcimento del danno calcolato secondo i criteri stabiliti nell'Allegato C-bis, entro 60 giorni dalla richiesta formale inviata da Sibeg a mezzo posta elettronica certificata.

11. ACCESSO AI MAGAZZINI E CONTROLLI

11.1 Sibeg potrà accedere ai Magazzini durante gli orari di apertura di cui all'Allegato B con proprio personale debitamente autorizzato da S&G, ed i cui nominativi dovranno essere tempestivamente comunicati a S&G con un preavviso di almeno 48 ore e accompagnamento da parte del personale di S&G.

11.2 Tale personale potrà verificare le operazioni di carico e scarico delle Pedane e/o Prodotti e/o di Materie Prime e Packaging, nonché il corretto svolgimento dei Servizi da parte di S&G, e

l'idoneità dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse umane da quest'ultima impiegati nello svolgimento dei Servizi.

12. RITARDATO ADEMPIMENTO DI S&G.

- 12.1 Fatto salvo quanto previsto nel precedente Articolo 10, S&G, nell'esecuzione dei Servizi, dovrà rispettare i tempi indicati da Sibeg negli ordini inoltrati secondo quanto indicato nell'allegato C. Qualora S&G avesse motivo di ritenere che per qualsivoglia ragione, dipendente o indipendente dalla propria volontà, potrebbero presumersi ritardi rispetto ai tempi indicati da Sibeg, sarà tenuta a darne immediatamente comunicazione a Sibeg medesima, al fine di concordare nel più breve tempo possibile le misure da adottarsi per limitare l'entità dell'eventuale danno causato a quest'ultima dal ritardato adempimento.

13. DURATA

- 13.1 Il presente contratto ha validità di 4 (quattro) anni decorrenti dal 1° Marzo 2023 e fino al 28 Febbraio 2027. Alla scadenza il contratto cesserà di produrre i propri effetti, salvo diverso accordo scritto intervenuto tra le Parti.

14. CORRISPETTIVO, MINIMO GARANTITO E SPESE

- 14.1. A fronte dell'esecuzione dei Servizi da parte di S&G, nonché della disponibilità e dell'utilizzo da parte di Sibeg dei Magazzini per il deposito e lo stoccaggio dei Prodotti, delle Materie Prime e Packaging, Sibeg corrisponderà a S&G, a titolo di corrispettivo onnicomprensivo, gli importi di seguito indicati, da intendersi al netto di IVA:

- (i) movimentazione pallet in ingresso per prodotto finito: 10,90 Euro/plt;
- (ii) preparazione colli: 0,37 Euro/collo;
- (iii) navettaggio prodotto finito: 1,85 Euro/plt;
- (iv) movimentazione pallet in ingresso per packaging: 10,90 Euro/plt
- (v) navettaggio packaging: 2,10 Euro/plt

- 14.2. Le Parti convengono di applicare in via provvisoria le tariffe di cui al 14.1 per un periodo di giorni 60 (sessanta), tempo entro il quale ambedue i contraenti, congiuntamente, effettueranno delle verifiche tecniche, contabili ed amministrative al fine di confermare o rivedere in via definitiva, in assoluta buona fede e nel pieno spirito di collaborazione, le quotazioni relative ai servizi.

Le tariffe che saranno determinate dalle Parti a fronte delle verifiche, potranno divergere, in più o in meno, rispetto a quelle indicate al 14.1, dovendo in ogni caso garantire la copertura di ogni costo riferibile al servizio espletato, sia esso latente o figurativo, dovendo ulteriormente garantire il rispetto di ogni normativa, ivi inclusa quella giuslavoristica.

Le tariffe dovranno garantire un margine di utili, post imposte, pari ad almeno il 5,5%.

Decorso il termine di giorni 60 (sessanta) senza aver raggiunto un accordo, le quotazioni relative ai servizi saranno devolute, con effetto vincolante per le parti, ad un esperto nominato di comune accordo, che dovrà espletare il proprio mandato nel termine di due mesi dal ricevimento dell'incarico, tenendo conto dei criteri riportati al paragrafo precedente (rispetto di ogni normativa, anche giuslavoristica, e copertura di ogni costo, anche latente e figurativo, nonché margine del 5,5% post imposte).

14.3. In relazione ai costi della sicurezza per i rischi interferenziali, a seguito della valutazione DUVRI-Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali, allegato e parte integrante del presente contratto, si stima che tale importo ammonti al 2% del canone annuale del presente contratto a carico di S&G. Tale importo fa riferimento alla necessità di formare/informare gli operatori di S&G, circa le attività da eseguire per condurre in sicurezza quanto commissionato.

14.4. Il pagamento degli importi per i Servizi di cui al presente Contratto sarà effettuato da Sibeg con le seguenti modalità : 1) entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'emissione della fattura da parte di S&G per le lavorazioni eseguite fino al 30 settembre 2023; 2) entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dall'emissione della fattura da parte di S&G per le lavorazioni eseguite dal 1° ottobre 2023; 3) entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'emissione della fattura da parte di S&G per lavorazioni eseguite dal 1° luglio 2024.

La fattura dovrà essere emessa da S&G alla fine del mese a quello relativo all'erogazione dei Servizi stessi.

14.5. È fatto espresso divieto ad S&G, che pacificamente accetta, di cedere i propri crediti nei confronti di Sibeg. Qualora S&G proceda in violazione della predetta condizione le cessioni del credito notificate a Sibeg, non produrranno effetti nei confronti della stessa che, pertanto, sarà legittimata a corrispondere i pagamenti nei confronti del proprio ed originario debitore. Tuttavia, è riservata ad S&G la facoltà di proporre in cessione, esclusivamente ad istituti bancari e/o società di Factoring (di seguito "Cessionario"), i propri crediti verso Sibeg. Nell'esclusivo caso appena prospettato, Sibeg entro 20 giorni di calendario dalla ricezione della fattura comunicatale da S&G, procederà al riconoscimento ovvero alla contestazione del credito ceduto. In caso di riconoscimento da parte di Sibeg, quest'ultima indicherà direttamente al Cessionario, comunicatole da S&G, le date di pagamento dei crediti ceduti nel rispetto delle previsioni del presente Contratto. In difetto ed espresso riconoscimento od espressa contestazione del credito da parte di Sibeg entro il predetto termine, i crediti dovranno considerarsi contestati da parte di Sibeg stessa e dunque non cedibili.

15. ASSICURAZIONE

15.1 S&G si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una o più polizze a copertura integrale di tutti i rischi che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento dei

Servizi e delle attività oggetto del Contratto, con massimali comunque non inferiori ai minimi di legge. In particolare, S&G dovrà stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge o contratto di lavoro ed inoltre:

- Polizza All Risk con massimale non inferiore ad Euro 15.000.000;
- Polizza RCT ed RCO con estensione di copertura per fermi produttivi e mancate vendite cagionate alla committente, con massimale non inferiore ad euro 10.000.000;
- Polizza per responsabilità legge 450/85 e successive modifiche.

15.2 Resta inteso che le polizze dovranno comunque coprire integralmente tutti i rischi che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento dei Servizi e delle attività oggetto del Contratto; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventuali danneggiamenti, rischi di perdita, danni e distruzione, incendio dei Prodotti delle Materie Prime e Packaging oggetto di carico, scarico, movimentazione stoccaggio, deposito, gestione, per tutta la durata del Contratto; la polizza di responsabilità civile verso terzi dovrà includere qualsiasi danno possa essere arrecato a terzi (persone e/o cose) ovvero verso dipendenti o comunque lavoratori, impiegati nell'esecuzione dei Servizi.

15.3 S&G dovrà produrre copia delle polizze entro 20 giorni dalla firma del presente contratto e, se richieste, copia delle ricevute comprovanti i versamenti delle rate di premio. In assenza, Sibeg potrà risolvere il contratto con S&G ai sensi dell'Art. 1456 c.c., come disciplinato dal successivo Art. 19.

16. RESPONSABILITA' E MANLEVA

16.1 S&G sarà responsabile, se ad essa imputabile, per vizi e/o difetti dei Servizi resi a Sibeg, per la perdita e/o per il danno causato ai Prodotti, alle Materie Prime e Packaging, per eventuali violazioni delle disposizioni di legge vigenti, nonché per ogni danno che dovesse occorrere a Sibeg, ai suoi aventi causa o a terzi (cose e persone) in genere, in conseguenza dei suddetti vizi, difetti o violazioni, ovvero per effetto dell'esecuzione dei Servizi.

16.2 S&G si impegna a tenere indenne e manlevare Sibeg da qualsiasi perdita, danno, onere, pretesa, costo e/o responsabilità (ivi comprese, a titolo esemplificativo, pretese avanzate ovvero azioni giudiziali promosse da terzi, provvedimenti cautelari e/o sentenze definitive di condanna, sanzioni amministrative ovvero altre sanzioni pecuniarie di qualsivoglia natura, spese legali) derivante dall'inesatta esecuzione da parte di S&G dei Servizi e/o conseguente all'inadempimento o al mancato rispetto da parte di S&G degli obblighi del Contratto e/o delle garanzie fornite ai sensi del Contratto.

16.3 S&G si impegna, inoltre, a tenere indenne e manlevare Sibeg da qualsiasi perdita, danno, onere, pretesa, costo e/o responsabilità (ivi comprese, a titolo esemplificativo, rivendicazioni a qualsiasi titolo intraprese e/o sollevate da parte del personale di S&G) derivante anche solo indirettamente dall'inosservanza da parte di S&G delle leggi antinfortunistiche, previdenziali

assicurative e del lavoro applicabili al personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi, e/o dal mancato rispetto da parte di S&G degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, tutela della salute dei lavoratori, e/o dal mancato adempimento degli oneri assicurativi, previdenziali, fiscali e/o contributivi, restando Sibeg del tutto estranea a qualsivoglia rapporto con il personale di S&G.

16.4 Resta fra le Parti espressamente inteso che S&G avrà l'obbligo nei confronti di Sibeg di rimborso indennizzo e risarcimento anche in deroga ad ogni diversa derogabile disposizione di legge, di ogni spesa sostenuta o danno subito da Sibeg medesima.

17. RISERVATEZZA

17.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate e confidenziali le informazioni relative all'altra Parte, alla sua organizzazione aziendale, ai suoi clienti e/o fornitori, alle modalità di svolgimento della propria attività, e, in genere, qualunque informazione di cui venga a conoscenza a causa o in occasione del rapporto costituito in forza del presente Contratto.

18. DIVIETO DI CESSIONE-SUBAPPALTO

18.1 S&G non potrà cedere il presente accordo a terzi senza il preventivo consenso scritto di Sibeg, tranne a società del Gruppo.

18.2 S&G non potrà subappaltare a terzi il presente accordo, o parte di esso, senza il preventivo consenso scritto di Sibeg che dopo aver valutato le società terze proposte accetterà o meno a suo insindacabile giudizio il subappalto o meno.

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RECESSO

19.1 Il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., su dichiarazione di Sibeg da comunicarsi a mezzo pec con un preavviso di 30 (trenta) giorni, e fatto salvo il diritto di Sibeg medesima al risarcimento del danno, nelle seguenti ipotesi:

- (i) mancato rispetto da parte di S&G del livello di Servizi di cui all'Allegato C;
- (ii) grave ritardo di S&G nell'esecuzione dei Servizi;
- (iii) reiterata inosservanza di S&G alle condizioni previste nel contratto per l'esecuzione dei Servizi e, in particolare dei requisiti concordati in ordine ai materiali, alle attrezzature e/o alle risorse a tal fine impiegati, in relazione alla quale S&G non abbia posto in essere le possibili azioni correttive nel termine di 30 giorni a far data dal ricevimento della relativa segnalazione scritta da parte di Sibeg;
- (iv) grave inosservanza di S&G ai termini ed alle condizioni, ritenuti dalle parti inderogabili, riportate nelle Specifiche Tecniche di cui all'Allegato B del presente contratto;
- (v) mancato rispetto di S&G delle disposizioni in materia di assicurazioni, trattamento

17

economico e previdenziale del proprio personale;

- (vi) lo scioglimento, la messa in liquidazione, il concordato ed ogni altra procedura concorsuale che dovesse riguardare S&G;
- (vii) cessione da parte di S&G del Contratto e/o subappalto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di Sibeg;
- (viii) mancato rispetto da parte di ambo le parti delle obbligazioni di cui all'Atto di nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali, allegato al Contratto sub G;
- (ix) mancato rispetto da parte di S&G delle obbligazioni di cui all'Art. 15.

19.2 Il presente Contratto si risolverà, altresì, di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., su dichiarazione di S&G da comunicarsi a mezzo pec con un preavviso di 30 (trenta) giorni, e fatto salvo il diritto di S&G medesima al risarcimento del danno, nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento di Sibeg nel corrispondere i corrispettivi di cui al precedente Articolo 14 nei termini di pagamento ivi previsti.

19.3 Le Parti convengono, altresì, che a Sibeg, per i primi 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del Contratto, non potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 cod. civ.. Trascorso tale termine, Sibeg potrà esercitare per qualsiasi ragione tale diritto unilaterale mediante comunicazione da inviarsi a S&G mediante pec con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, termine decorrente dalla data di ricezione da parte di S&G della comunicazione.

20. OBBLIGAZIONI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1 In tutti i casi di risoluzione del contratto, o comunque di cessazione dello stesso per qualsivoglia causa, Sibeg corrisponderà a S&G esclusivamente i corrispettivi maturati alla data di risoluzione o cessazione del Contratto, salvo il diritto, da ambo le Parti, al risarcimento dell'eventuale danno sofferto e quanto indicato nei punti sub 19.2, 19.3.

20.2 In tutti i casi di risoluzione del contratto, o comunque di cessazione dello stesso per qualsivoglia causa, le Parti si impegnano ad effettuare senza ritardo, alla presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, l'inventario dei Prodotti, delle Materie Prime e Packaging presenti nei Magazzini. Entro quindici giorni dalla data di risoluzione o cessazione del Contratto per qualsivoglia causa, S&G metterà a disposizione di Sibeg tutti i Prodotti, le Materie Prime e Packaging, nonché in generale le attrezzature ed i materiali di proprietà di Sibeg di cui dovesse avere comunque la disponibilità a tale data, nonché tutti i documenti relativi ai Prodotti, alle Materie Prime e Packaging o comunque riportanti informazioni confidenziali di pertinenza di Sibeg medesima affinché quest'ultima provveda al ritiro.

21. COMUNICAZIONI

21.1 Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a mezzo di lettera raccomandata A.R.,

telefax, ovvero a mezzo posta elettronica certificata e di posta elettronica con conferma di ricezione, purché effettuata ai seguenti indirizzi

Sibeg S.r.l.

95122 - Catania (CT)

Zona Industriale,

Via della Strada n. 28

E-MAIL e PEC:

sibeg@pec.it

acquisti@sibeg.it

gianluca.tornatore@sibeg.it

Logistica S&G S.r.l.

00043 - Ciampino (RM)

Via Col di Lana n. 45

E-MAIL e PEC:

logisticasg@pec.it

22. PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di rispettiva competenza in osservanza del *Regolamento Europeo 2016 / 679* (di seguito per brevità "GDPR") e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e successive modifiche/integrazioni e di ogni normativa di legge.

22.2 In considerazione dell'incarico assunto da S&G, ai sensi dell'art. 2 del Contratto, Sibeg nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nomina S&G *Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR*.

23. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL DLGS n.231/2001

23.1. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D.lgs. del 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, le stesse dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo elaborato dall'altra Parte, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/2001. Il Fornitore dichiara inoltre di aver adottato anche un Codice di Comportamento negli Affari e un Manuale Anti-Corruzione pubblicati sul sito del Fornitore al seguente indirizzo <http://it.coca-colahellenic.com/it/chi-siamo/policy/>. Le Parti infine dichiarano di aver efficacemente attuato procedure e comportamenti atti alla prevenzione delle condotte costituenti i reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si obbligano a mantenerli tutti efficacemente attuati per l'intera durata dell'Accordo.

23.2. Le Parti si danno atto che il coinvolgimento, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, in procedimenti penali anche in fase di indagine che comportino o possano comportare l'applicazione di una delle misure cautelari e/o sanzionatorie previste dal D.lgs. n. 231/01, potrà essere considerata causa di risoluzione anticipata dell'Accordo ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, patrimoniale e non, che una di esse dovesse patire in conseguenza dell'applicazione delle predette misure. In tal caso la Parte che intenderà avvalersi della presente clausola risolutiva ne darà comunicazione espressa all'altra a mezzo Posta Elettronica Certificata. L'esercizio di detto diritto avverrà a danno della controparte alla quale saranno addebitate tutte le maggiori spese occorse e gli eventuali danni subiti.

23.3. Resta inteso che ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l'altra da ogni pregiudizio che dovesse a quest'ultima derivare dalla inosservanza delle norme di cui al D.lgs. n. 231/01, nonché del Codice Etico e del Modello Organizzativo, gestione e di Controllo elaborato dal Fornitore e dal Cliente.

24. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

24.1. Le Parti garantiscono che alla data di sottoscrizione dell'Accordo nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85, D.lgs. n.159/11 non sono stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime misure, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

24.2. Le Parti prendono atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente Accordo, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma, l'Accordo stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà delle Parti di richiedere il risarcimento dei danni, anche per danno reputazionale.

24.3. In relazione agli obblighi di cui al presente articolo, le Parti si impegnano, all'atto della sottoscrizione del presente Accordo, a rendere la dichiarazione sostitutiva antimafia nelle forme di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante l'assenza di condizioni ostative ai sensi del D.lgs. n.159/2011 secondo il facsimile sub Allegato B. Le Parti sono a conoscenza che la validità della predetta dichiarazione è semestrale e pertanto si impegnano a rinnovarla alla data di scadenza con facoltà di richiedere verbalmente evidenza documentale del rinnovo della dichiarazione sostitutiva antimafia.

24.4. La mancata produzione della dichiarazione sostitutiva antimafia e/o il rinnovo semestrale consentirà alle Parti, a loro insindacabile giudizio e fatto salvo il risarcimento del maggior danno in proprio favore e di ogni altro rimedio di legge, la risoluzione anticipata del presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, anche senza preavviso, e senza obbligo di indennizzo.

25. INVALIDITA' PARZIALE



25.1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del Contratto, nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto fossero o divenissero illegittime, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto si sensi della legge, tale illegittimità, invalidità o inefficacia non renderà, nella più ampia misura consentita, illegittime, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del Contratto. Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita dalla legge, le disposizioni ritenute illegittime, invalide od inefficaci, saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile, l'intento contrattuale tra le parti.

26. MODIFICHE

26.1. Ogni modifica od integrazione del presente Contratto, necessita per la sua validità di atto scritto.

27. DISPOSIZIONI DIVERSE

27.1. Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo, orale o scritto, concluso tra le parti ed ogni loro eventuale *dante causa*, avente il medesimo oggetto.

28. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

28.1. Il presente contratto è disciplinato dalla Legge Italiana. Qualsiasi controversia relativa e derivante dal presente Contratto e concernente, in via esemplificativa, la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione dello stesso, sarà di competenza del Foro di Catania, ogni altro Foro esc luse

Il presente contratto è stato negoziato interamente tra le Parti ed è stato letto, confermato e sottoscritto.

Catania, li 28 febbraio 2023

S.I.BE.G. s.r.l.

Il legale rappresentante

Logistica S&G S.r.l.

Il legale rappresentante

LOGISTICA S&G SRL
Sede Legale Via Cold'Anna, 45
00048 CIAMPINO (RM)
P.IVA: 15846341004

27. APPROVAZIONE SPECIFICA

Le Parti dichiarano di accettare, senza condizione o riserva, le disposizioni di cui al presente Accordo ed approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, comma 2, del Codice Civile, i seguenti Articoli: 7. OBBLIGAZIONI DI S&G; 8. OBBLIGAZIONI DI SIBEG; 10. CLAUSOLE PENALI – RISARCIMENTO DEL DANNO; 12. RITARDATO ADEMPIMENTO DI S&G; 16. RESPONSABILITA' E MANLEVA; 19. CLAUSOLA

RISPOLUTIVA ESPRESSA -- RECESSO; 20. OBBLIGAZIONI CONSEGUENTI ALLA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 23. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI
DEL DLGS n.231/2001; 24. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E CONDIZIONE PARTICOLARE
DI RISOLUZIONE; 25. INVALIDITÀ PARZIALE; 26. MODIFICHE; 27. DISPOSIZIONI
DIVERSE; 28 LEGGE APPLICABILE E LORO COMPETENTE

S.I.BE.G. s.r.l.

Il legale rappresentante

Logistica S&G S.r.l.

Il legale rappresentante

LOGISTICA S&G SRL
Sede Legale Via Cold Lana, 45
00018 CIAMPINO (RM)
P.IVA: 15876341004